



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
CORPO POLIZIA MUNICIPALE



N°272 R.O.

Scicli, li 19 settembre 2017

Oggetto: Divieto di circolazione e Sosta in via Marconi – via Fiumillo per carico/scarico merci con gru.

IL COMANDANTE

Vista la nota prot. P.M. n. 2305 del 14/9/2017, con la quale l'Arch. Donatello Marino titolare dello Studio fotoceramico sito in Scicli in Celestre n.16, chiede il divieto di transito in Via Marconi nel tratto compreso tra corso Mazzini e via Fiumillo per carico/scarico merci con gru ed il divieto di sosta in via Fiumillo per consentire il transito della gru dalle ore 7.00 di mercoledì 20.09.2017 alle ore 12.00 di sabato 23.09.2017;

RITENUTO necessario, per ragioni inerenti la circolazione stradale e consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni a carattere **temporaneo** dalle ore 7.00 di Mercoledì 20.09.2017 alle ore 12:00 di Sabato 23.09.2017;

ART. 1 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA

E' istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 7.00 di Mercoledì 20.09.2017 alle ore 12.00 di sabato 23.09.2017 per carico/scarico merci con gru in:

- a) - **Via MARCONI: da corso Mazzini a via Fiumillo;**
- b) - **via FIUMILLO: da via Marconi a L.go Gramsci;**

ART. 2 - La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;

ART. 3 - Copia della presente ordinanza verrà consegnata all'arch. Donatello Marino, che avrà cura di apporre adeguata segnaletica, che vengano rispettate le norme del C.d.S., che sia garantita la tutela delle strade e dei relativi manufatti e pertinenze e non siano arrecati danni a cose o persone.

ART.4 - La presente ordinanza abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

ART. 5 - I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

ART. 6 - Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;

ART. 7 - Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

ART. 8 - Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n.495/1992.

Si certifica la regolarità del presente provvedimento e degli atti allo stesso connessi"

Il responsabile dell'Ufficio
Ass. di P.M. Laura Strazza

Laura Strazza



IL COMANDANTE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

Maria Sgarlata